

**“Iniziativa di emergenza a favore della popolazione dei centri migranti e rifugiati di Tarek al Sika, Tarek al Matar e Tajoura in Libia”  
(AID 11273)**

**CIG Z6C22D10E0**

**Affidamento ad agenzia interinale del servizio di somministrazione di  
n. 2 unità da adibire ai servizi di segreteria/traduzioni e supporto logistico  
per un periodo di 6 mesi presso l’Ufficio della sede regionale AICS di Tunisi  
situato presso l’Ambasciata d’Italia a Tripoli**

## CONTRATTO PER SERVIZI INTERINALI

Tra L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, codice fiscale 97871890584, rappresentata dal Dott. Flavio Lovisolo – di seguito nominata “AICS” o il “Committente” – ed il Sig. Kaled Silini legale rappresentante della Ditta “Al Wafa” di Tripoli – di seguito nominata “Ditta” si pattuisce che l’AICS incarica alla Ditta, che dichiara di accettare in qualità di Società intermediaria, l’affidamento della fornitura di servizi interinali (lavoro subordinato) ed ogni onere ad esso connesso, al fine di svolgere presso l’Ufficio della sede regionale AICS di Tunisi situato presso l’Ambasciata d’Italia a Tripoli (di seguito nominato l’“Ufficio”), tutti i servizi di seguito specificati, necessari al funzionamento dell’ Ufficio stesso, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.

### ART. 1

#### ASSISTENTI SERVIZIO-DI SEGRETERIA/TRADUZIONI E SUPPORTO LOGISTICO

La Ditta dovrà assicurare giornalmente all’Ufficio il servizio di segreteria/traduzioni e i servizi di supporto logistico nelle ore lavorative predisposte in accordo con l’Ambasciata stessa fornendo un numero complessivo di 2 (due) assistenti nel periodo 10.01.2018 - 09.07.2018. La suddivisione delle mansioni e le modalità di espletamento di tale servizio di assistenza dovranno essere concordate periodicamente con l’Ufficio.

### ART. 2

Per l’appalto dei servizi che formano oggetto del presente contratto l’AICS corrisponderà alla Ditta la somma complessiva di Euro 7.100,00 (settemilacento/00) La somma in questione sarà erogata in due rate trimestrali pari ad Euro 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta/00) che saranno corrisposte nel corso dei trimestri di riferimento.

### ART. 3

L’importo stabilito di cui sopra, pari ad Euro 7.100,00 (settemilacento/00) costituisce il valore complessivo per l’erogazione di tutti i servizi, e per il pagamento di tutti i contributi previdenziali obbligatori previsti dalle locali disposizioni di Legge, per il periodo di mesi sei (6), nonché quelle relative all’istruzione delle pratiche di rilascio/rinnovo di regolare residenza nel Paese per i lavoratori stranieri e non comunitari, che dovranno essere posti alle dipendenze della Società aggiudicataria. Nessuna altra spesa potrà essere imputata a questa AICS. Si specifica altresì che, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere di sicurezza, riservatezza e decoro, ciascun addetto a qualsiasi servizio dichiarato idoneo dovrà acquisire il gradimento di questa AICS;

Il pagamento del salario mensile (pro-capite) dovrà essere liquidato a favore dei singoli “Addetti” nella valuta indicata nel prospetto allegato, vale a dire Euro, in contanti, alla scadenza mensile maturata.

Copie dei contributi previdenziali obbligatori, previsti ed eseguiti secondo le locali disposizioni di Legge, dovranno essere depositate presso l’Ufficio Amministrativo della sede AICS di Tunisi per i propri atti.

## NORME COMUNI AI SERVIZI

### ART. 4

Le disposizioni inerenti ai servizi di cui ai precedenti articoli e le eventuali modifiche verranno impartite alla Ditta dall’Ufficio, nella forma e nei modi che le circostanze renderanno ogni volta più idonee. Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del personale saranno impartiti su disposizione dell’Ufficio stesso.

### ART. 5

S’intendono a carico della Ditta tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi di legge relativi al personale somministrato, come pure l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;







ART. 6

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il Committente e il personale fornito dalla Ditta. Tale personale non ha pertanto alcun diritto, né presente né futuro, di richiedere al Committente la stipula di un contratto di durata determinata;

ART. 7

La Ditta dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative vigenti e ai patti concordati in Libia. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, il Committente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera di cancellazione;

ART. 8

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Ditta - che ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza del personale impiegato;

ART. 9

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine rende noto che il conto dedicato di cui all'Art. 3 della L 136/2010 è il seguente

Numero IBAN: **TN39 26001000890117879902 (EUR)**  
intestato a: **Mr SILINI KHALID**  
Banca: Banque **TUNISO-LIBYENNE**  
Filiale: **Siège, Monplaisir Tunis**

ART. 10

Le ferie concesse secondo la normativa locale, dovranno essere autorizzate nel rispetto delle esigenze di servizio e concordate in maniera che sia assicurata la continuità dello stesso. In ogni caso la Ditta si impegna a fornire il personale aggiuntivo necessario al fine di coprire le assenze, in caso di ferie, malattia o assenze di qualsiasi altra natura, e assicurare così la piena copertura dei servizi.

ART. 11

In caso di infortunio sul lavoro, malattia o decesso derivanti dal tipo di servizio prestato, la Ditta corrisponderà al personale addetto il trattamento salariale ed ogni altro onere previsto dalla normativa locale.

ART. 12

Nel caso in cui la qualità del servizio del personale non sia ritenuta soddisfacente da parte dell'AICS, la contestazione di addebito verrà notificata alla Ditta che provvederà alla sostituzione del lavoratore ritenuto non idoneo. Se la risoluzione del contratto avviene su richiesta del lavoratore, la Ditta dovrà notificarlo all'AICS.

ART. 13

La Ditta concorda con l'AICS che al presente contratto sia allegata una lista del personale, già noto a quest'ultima, che include il prospetto delle retribuzioni minime da attribuire ai singoli addetti, in relazione all'incarico rivestito e all'anzianità, e che la Ditta accetta di impiegare alle proprie dipendenze. La Ditta si impegna a non ridimensionare in nessun modo le predette retribuzioni, anche al fine di evitare conseguenze indesiderate sulla sicurezza interna del compound e sulla qualità dei servizi.



ART. 14

Eventuali indennità accessorie ad ogni titolo spettanti, qualora previste dalla normativa locale, saranno erogate dalla Ditta.

ART. 15

Resta inteso che nel rapporto di lavoro tra il lavoratore e la Ditta è esclusa ogni responsabilità dell'AICS, in caso di vertenze che dovessero insorgere circa il rispetto della normativa in materia di lavoro. È inoltre esclusa la responsabilità dell'AICS per tutte le altre possibili vertenze riguardanti la gestione amministrativa del personale.

ART. 16

L'AICS si riserva il diritto di rescindere il contratto nel caso in cui la Ditta contravvenga alle previsioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 17

I servizi di cui al presente contratto si riferiscono al periodo 10 gennaio 2018 - 9 luglio 2018. Il presente contratto scade inderogabilmente il 9 luglio 2018 e non è rinnovabile tacitamente.

ART. 18

La risoluzione del presente contratto potrà essere richiesta da una delle parti prima della naturale scadenza, dando un preavviso di due mesi. In caso di rescissione anticipata del contratto l'AICS si impegna a pagare la Ditta per i periodi di servizio prestati, trattenendo soltanto l'eventuale importo corrispettivo al mancato rispetto del periodo di preavviso. La Ditta si impegna a restituire gli eventuali importi pagati in più dall'AICS, trattenendo soltanto l'eventuale importo corrispettivo al mancato rispetto del periodo di preavviso.

ART. 19

Nel caso in cui dall'applicazione del presente contratto insorgano dispute o discordanze di interpretazione, le parti tenteranno di risolvere la disputa amichevolmente. In assenza di accordo le parti dovranno nominare di comune accordo un arbitro entro 30 giorni dalla data in cui una delle parti avrà comunicato all'altra che intende risolvere la disputa in accordo con il presente articolo.

ART. 20

Il presente Contratto non è in contrasto con le norme e gli usi locali e salvaguarda gli interessi dello Stato italiano. In ordine a eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti alle locali Autorità giudiziarie, le parti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Roma.

Tripoli, 10 gennaio 2018

Al Wafa Co.

Timbro e Firma



AICS Tunisi

Timbro e Firma

